

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1227**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO,  
MONTALBANO, BARATELLA, GARRAFFA e MONTAGNINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2002**

---

Disposizioni relative al personale docente della scuola

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha esteso al 27 aprile 2000 il termine di maturazione dei requisiti di servizio previsti per l'ammissione ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Tale termine, come fissato dal citato decreto-legge, lascia, però, immotivatamente ed ingiustificatamente fuori dalla possibilità di

partecipare a tale sessione di esami coloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999, successivamente a tale data.

Con il presente disegno di legge si intende ovviare a tale esclusione, prevedendo l'ammissione alla sessione riservata d'esame per coloro che abbiano maturato i citati requisiti di servizio entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 240 del 2000. In tale modo il termine viene spostato al 31 marzo 2001 e, a seguito della emanazione dell'ultimo decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, al 30 giugno 2001 (articolo 1, comma 5).

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Sono ammessi alla sessione riservata d'esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, come prorogato dall'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 124 del 1999.

2. Al maggiore fabbisogno, valutato in 15,49 milioni di euro per l'anno 2002, per lo svolgimento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

